

## **COMMENTI ED OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 186/2015/R/EEL - ENERGY FOOTPRINT: MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CONSUMO STORICI DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI IN BASSA TENSIONE**

Il documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito l'Autorità) in merito alle tecnologie disponibili da introdurre nel sistema elettrico al fine di rendere il cliente finale sempre maggiormente consapevole dei propri consumi e di conseguenza mettendolo in grado di ottimizzarli, rimandando a successive consultazioni la trattazione della medesima tematica per quanto concerne la distribuzione gas. Nel documento sono individuate due direttrici: una di tipo commerciale, che consiste nella disponibilità dei dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione e l'altra di tipo tecnologico, ovvero l'opportunità di installare strumenti aggiuntivi al misuratore elettronico per permettere la rilevazione dei dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo.

A2A ritiene opportuno continuare a mantenere in capo alla figura del venditore il ruolo di interfaccia unica con il cliente finale. Per la direttrice commerciale il Sistema Informativo Integrato potrebbe assumere il ruolo di hub per la messa a disposizione dei dati di misura, superando eventualmente le problematiche di comunicazione legate all'invio dei dati agli Utenti del Trasporto e Utenti del Dispacciamento piuttosto che alle controparti commerciali dei clienti finali che detengono di fatto i rapporti diretti con i clienti. Tale approccio eviterebbe anche soluzioni costose di breve periodo in tema di documenti di fatturazione, oltre a permettere anche congrui tempi tecnici di implementazione degli adempimenti di competenza dei vari attori del sistema elettrico.

Appare pertanto necessaria da parte dell'Autorità la definizione dei ruoli dei diversi operatori, finalizzata all'efficienza del sistema nel suo complesso.

A2A ritiene che qualsiasi strumento aggiuntivo che rende disponibili le informazioni registrate dal misuratore, al pari di tutte le altre prestazioni sullo stesso, debba essere installato dal distributore territorialmente competente, su specifica richiesta del cliente finale, veicolata dal proprio venditore.

Questa modalità consentirà di addebitare le relative spese a colui che ha richiesto il servizio (non gravando quindi sulla collettività), oltre ad "armonizzare" il set minimo di informazioni disponibili sul territorio nazionale contemperando l'esigenza del cliente di disporre di informazioni sufficientemente aggiornate e dettagliate con i relativi costi gestionali per il sistema.

Preme comunque evidenziare che da un punto di vista tecnico, le soluzioni B e C individuate dal DCO in oggetto per la messa a disposizione dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo probabilmente non esauriscono le possibili soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, è pertanto necessario poter avere a disposizione tecnologie "open" e non "proprietarie". E' da valutare pertanto l'esistenza di un eventuale rischio di mettere in campo tecnologie che in breve tempo potrebbero rivelarsi

obsolete e che potrebbero eventualmente essere utilizzate in un arco temporale limitato con costi maggiori rispetto a quelli che potrebbero essere sostenuti in un immediato futuro con tecnologie invece più mature, contemperando la necessità di sicurezza del trattamento e di trasmissione delle informazioni sensibili rilevate dai misuratore. Infine, pur comprendendo la posizione neutrale dell'Autorità in tema di tecnologie si ritiene comunque che la soluzione C sia meno efficiente rispetto alla soluzione B.

In considerazione di quanto esposto si auspica pertanto che l'Autorità promuova un tavolo di confronto con tutti gli stakeholder affinché possano essere identificate le soluzioni migliori tecnicamente e economicamente sostenibili tenuto conto delle possibili prossime evoluzioni tecnologiche, anche attraverso sperimentazioni mirate di diverse tecnologie, non ultima quella riguardante i contatori di seconda generazione (fermo restando che i contatori posati in ottemperanza al piano di sostituzione previsto dalla delibera 292/06 hanno ad oggi raggiunto metà della vite utile riconosciuta ai fini tariffari).

A tal proposito, si ritiene che la regolazione debba favorire la sostituzione degli attuali misuratori con contatori dotati di funzionalità adeguate alle nuove necessità di informazioni più dettagliate da parte degli utenti finali, riconoscendo ammortamenti accelerati dei contatori ad oggi installati e/o eventuali ammortamenti derivanti dal mancato raggiungimento della fine della vita utile. Si raggiungerebbe così una maggiore diffusione di tale servizio, incrementando la consapevolezza dei clienti in merito alla propria energy footprint ed evitando al cliente di sostenere costi per l'acquisto dei dispositivi di tipo B o C, destinati a diventare inutili dopo l'installazione dei nuovi misuratori.